

## SEZIONE 3

### CONDIZIONI PER L'INSOLVENZA EX D.LGS. 62/2018

Le seguenti garanzie sono offerte a tutela degli Assicurati/Beneficiari nella loro qualità di consumatori/turisti/viaggiatori nonché clienti del Contraente/Assicurato, in caso di Insolvenza o di Fallimento di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62.

#### Art. 3.1 Annullamento del Viaggio

Impossibilità totale per il viaggiatore di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare il viaggiatore di una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per l'acquisto del Pacchetto Turistico stesso.

#### Art. 3.2 Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico

1. Impossibilità parziale per il viaggiatore di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare il viaggiatore di una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per i servizi del Pacchetto Turistico stesso di cui non abbia usufruito.
2. A Viaggio iniziato, in alternativa a quanto previsto nel paragrafo successivo, sarà facoltà della Società provvedere al pagamento dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato e non ancora fruiti dal viaggiatore, al fine di garantire a quest'ultimo l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.

#### Art. 3.3 Assistenza in viaggio e spese di rientro

In caso di impossibilità per il viaggiatore di utilizzare i servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata dall'Assicurato seguendo le specifiche istruzioni all'uopo indicate nel presente Contratto, si impegna ad organizzare a proprie spese il rientro immediato (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico per il rientro) del viaggiatore, presso il luogo di rientro previsto dal Pacchetto Turistico acquistato dallo stesso viaggiatore nonché a rimborsare allo stesso qualsivoglia eventuale costo aggiuntivo ragionevolmente sostenuto che si sia reso necessario ai fini dell'organizzazione del proprio rientro ed in conseguenza dell'Insolvenza o del Fallimento del Contraente.

In caso di mancato preventivo contatto del viaggiatore con la Struttura Organizzativa, la Società si impegna a rimborsare il costo sostenuto dal viaggiatore per il proprio rientro, entro i limiti di un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico. Eventuali costi di soggiorno sostenuti dal viaggiatore e resisi necessari per l'organizzazione autonoma del proprio rientro in conseguenza dell'Insolvenza o del Fallimento del Contraente, saranno rimborsati entro i limiti di un livello di soggiorno equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.

Ai fini della presente Polizza, la definizione di Pacchetto Turistico, include il Servizio Turistico Collegato.

#### Art. 3.4 Obbligo di informativa dell'agenzia viaggi contraente nei confronti degli assicurati

Il Contraente del presente contratto si assume l'obbligo di consegnare agli Assicurati / Beneficiari l'estratto delle Condizioni di Assicurazione di cui alla Sezione III della presente Polizza, conformemente a quanto disposto dall'art. 56 del Regolamento IVASS n. 5/2006.

Il Contraente si obbliga a trasmettere preventivamente alla Società ogni testo e/o materiale pubblicitario, nessuno escluso, che direttamente o indirettamente faccia riferimento al logo/ marchio della Società essendo subordinata tale riproduzione ad espresso consenso della Società, che non potrà essere irragionevolmente negato.

### Art. 3.5 Criteri di liquidazione dei sinistri

Resta inteso che il pagamento di quanto contrattualmente dovuto dalla Società all'Assicurato/Beneficiario a titolo di Indennizzo viene effettuato esclusivamente previa presentazione in originale della documentazione fiscale (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate ecc.) comprovante l'ammontare delle somme effettivamente versate dall'Assicurato/Beneficiario ai fini dell'acquisto del Pacchetto Turistico e/o della prosecuzione dei servizi inclusi nello stesso, oppure del rientro in patria (inclusi eventuali costi aggiuntivi connessi all'organizzazione di tale rientro), in linea con le garanzie assicurative prestate dal presente Contratto.

A richiesta dell'Assicurato la Società restituirà allo stesso gli originali dei precitati documenti, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente Contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, mediante esibizione da parte dell'Assicurato/Beneficiario di copie degli stessi ovvero di ulteriore documentazione idonea a comprovare le spese sostenute.

I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.

La Società provvederà a rimborsare l'Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.

### Art. 3.6 Denuncia di sinistro

Resta inteso che le garanzie assicurative di cui alla presente Sezione operano a condizione che il Pacchetto Turistico sia stato prenotato o acquistato dal viaggiatore in corso di validità della Polizza e che il Sinistro sia denunciato entro la data di cessazione della Polizza.

- I sinistri relativi alla copertura "Annullamento del Viaggio" / "Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico", devono essere denunciati alla Società ovvero all'agenzia cui si riferisce la polizza per iscritto inviando apposita raccomandata AR, contenente la denuncia di sinistro nonché gli originali della documentazione fiscale (ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate ecc.) comprovante l'ammontare delle somme effettivamente versate all'Agenzia di Viaggio. *La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.*
- I Sinistri relativi alla copertura "Assistenza in viaggio", dovranno essere denunciati a cura dell'Assicurato contattando prontamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero:

**NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO: +39 02 24128 578**

**NUMERO DELLA POLIZZA: 4032151200085**